

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI OROTELLI E CRS4
“UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE DI VALENZA SOCIALE PER IL CITTADINO, LE
ISTITUZIONI ED IL TESSUTO CULTURALE E MUSEALE LOCALE”**

TRA

Il **Comune di Orotelli**, rappresentato dal Sindaco in carica,, nato a il e residente in Xxx nella Via

e

il **Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna** - Società a responsabilità limitata Uninomiale – Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, denominata in forma abbreviata, CRS4 S.r.l. Uninomiale, (d'ora in avanti anche “CRS4”), CF/ PI: 01983460922, con sede legale in Cagliari, nella Via Palabanda, n. 9, sede operativa in Pula, (Ca), Località Piscina Manna – Edificio 1, rappresentato dall'Ing. Luigi Filippini, nato a Cagliari il 17.05.1962, C.F. FLPLGU62E17B354J, nella sua qualità di Presidente

Premesso che

- il **Comune di Orotelli**, al fine di ottimizzare la gestione del proprio territorio, nonché di potenziare ed implementare i servizi offerti alla collettività, in particolare quelli di carattere culturale e museale, intende sviluppare un'esperienza di uso e governo del territorio in modalità smart, in particolare attraverso:

- la fornitura di servizi ad alta impostazione tecnologica, in particolare per gli spazi che il Comune intende mettere a disposizione all'interno della Casa Cambosu, dedicati alle tecnologie e prototipi a cui i cittadini possono accedere;
- il coinvolgimento delle imprese, dei cittadini, delle scuole e di altri soggetti pubblici o privati.

- il **CRS4** ha le competenze e le professionalità necessarie, in quanto Centro di Eccellenza per la ricerca e sviluppo, per le attività basate sulle tecnologie informatiche, le reti e lo sviluppo di servizi innovativi secondo gli standard più avanzati.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

1. Lo scopo del presente Protocollo è quello di favorire il trasferimento dei risultati delle ricerca del CRS4, in particolare nel campo delle tecnologie ICT, verso il territorio, anche con il contributo del Comune di Orotelli ed eventualmente di altri enti locali, per la dimostrazione sul campo di tecnologie innovative di valenza per il cittadino, le istituzioni ed il tessuto imprenditoriale locale.

Art. 2 - Attività oggetto della collaborazione.

1. Le parti concordano che la collaborazione si articolerà prevalentemente sulle seguenti tipologie di attività:

- sviluppo di progetti pilota per il testing dei prototipi applicativi sviluppati dal CRS4 all'interno degli ambiti territoriali resi disponibili dal Comune di Orotelli, orientati verso temi culturali e sociali attraverso la costituzione di spazi interattivi e collaborativi anche per attività museali;
- partecipazione congiunta a progetti di innovazione finanziati su fondi regionali, nazionali ed europei;
- alta formazione orientata alla diffusione del know-how tecnico sviluppato nell'ambito delle attività di ricerca, per sostenere la diffusione della conoscenza sui temi trattati verso tutti i livelli coinvolti.

2. Le condizioni specifiche della collaborazione verranno definite tramite la stipula di appositi contratti, che dovranno specificatamente richiamare il presente accordo.

3. In sede di contratti attuativi potrà essere prevista la promozione di dibattiti, seminari, convegni e congressi per l'aggiornamento, la formazione, l'informazione e la divulgazione dell'oggetto e dei risultati della collaborazione.

Art. 3 – Svolgimento delle attività.

1. Ciascuna delle Parti provvederà a designare uno o più rappresentanti, anche sulla base di specifiche competenze, all'interno della propria struttura, con il compito di individuare, in accordo con il/i rappresentante/i dell'altra Parte, le specifiche iniziative di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di realizzazione.

Art. 4 – Risorse economiche.

1. Gli aspetti economici relativi allo svolgimento delle attività sopra descritte saranno definiti attraverso la predisposizione di un programma annuale di attività e meglio specificati nei contratti attuativi di cui all'articolo 2.

Art. 5 – Durata

1. Il presente Protocollo avrà durata pari a 3 anni a far data dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera raccomandata a/r, da inviare almeno 10 giorni prima della data di scadenza.

Art. 6 – Riservatezza

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

2. Resta, altresì, inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione del presente Protocollo saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

3. In tutti i casi, non debbono considerarsi riservati le informazioni ed i dati:

- che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento degli impegni di riservatezza di cui al comma precedente;
- di cui la parte a cui le informazioni siano state rivelate possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
- che sono state ricevute da un terzo in maniera lecita.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 7 - Uso dei risultati di studi o ricerche

1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.

2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.

3. Il regime e l'utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente Protocollo saranno concordati di volta in volta tra le Parti.

4. Le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.

Art. 8 – Recesso

1. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione via PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Resta inteso che l'esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti.

Art. 9 – Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico del CRS4

1. Il Comune di Orotelli, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.

2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 10. Rispetto del patto di integrità' del Comune di Orotelli

La G.C. di Orotelli, con deliberazione n. 82 del 08/10/2015, ha approvato ed adottato il modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna (art. 1. Comma 17 Legge n. 190/2012). Il predetto patto, sottoscritto dalle parti in uno con il presente atto, costituisce parte integrante dell'accordo. Le parti si impegnano a osservare gli obblighi di condotta ivi previsti. La violazione di detti obblighi costituisce motivo di risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni del presente Protocollo potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente Protocollo, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.

Xxx, ...(data).....

Per il Comune di Orotelli

Il Sindaco

F.to

(Documento firmato digitalmente)

Per il Crs4 S.r.l.

Il Presidente

F.to Ing. Luigi Filippini

(Documento firmato digitalmente)